

Mercoledì 13 febbraio 2019

P8_TA(2019)0086

Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM(2018)0096 — C8-0109/2018 — 2018/0044(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/41)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0096),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0109/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 18 luglio 2018 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0261/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0044

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

⁽¹⁾ GU C 303 del 29.8.2018, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.

Mercoledì 13 febbraio 2019

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali nella misura necessaria per il buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81 del trattato, tali misure includono quelle volte a garantire la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi.
- (3) Il buon funzionamento del mercato interno esige che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza **giuridica** circa la legge applicabile **nonché** la libera circolazione delle sentenze **e il loro riconoscimento**. [Em. 1]
- (4) Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ non tratta la questione dell'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. All'articolo 27, paragrafo 2, fa tuttavia obbligo alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del regolamento e di una valutazione dell'impatto delle disposizioni da introdurre.
- (5) Il 18 febbraio 2015 la Commissione ha adottato il libro verde intitolato «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali», in cui afferma che per lo sviluppo di un mercato paneuropeo della cartolarizzazione e dei contratti di garanzia finanziaria, così come di altre attività quali il factoring, è importante una maggiore certezza del diritto nella circostanza di un trasferimento transfrontaliero di crediti e quanto all'ordine di priorità di tale trasferimento, in particolare nei casi di insolvenza.
- (6) Il 30 settembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione con un piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali. Il piano d'azione ha rilevato che le differenze nel trattamento nazionale dell'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti complicano l'utilizzo di questi ultimi come garanzie reali transfrontaliere e ha concluso che questa incertezza giuridica ostacola operazioni finanziarie economicamente rilevanti quali le cartolarizzazioni. Ha inoltre annunciato che la Commissione avrebbe proposto norme uniformi che consentano di determinare con certezza giuridica quale legge nazionale si applichi all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.
- (7) Il 29 giugno 2016 la Commissione ha adottato una relazione sull'adeguatezza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ relativa ai contratti di garanzia finanziaria, nella quale analizza se la direttiva funzioni in modo efficace ed efficiente per quanto riguarda gli atti formali di cui è richiesto l'espletamento ai fini della fornitura dei crediti come garanzia reale. La Commissione ha concluso che una proposta di norme uniformi relative all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti consentirebbe di determinare con certezza giuridica quale legge nazionale si applichi a tale opponibilità, contribuendo così ad assicurare una maggiore certezza del diritto nei casi di mobilitazione transfrontaliera dei crediti come garanzia reale.

⁽¹⁾ GU C 303 del 29.8.2018, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

Mercoledì 13 febbraio 2019

- (8) Il 29 settembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona. La Commissione ha concluso che norme uniformi sul conflitto di leggi che disciplinano l'efficacia delle cessioni nei confronti dei terzi, nonché i problemi di precedenza tra cessionari concorrenti o tra cessionari e altri titolari di diritti, migliorerebbero la certezza del diritto e ridurrebbero i problemi pratici e i costi legali dovuti all'attuale diversità delle soluzioni adottate negli Stati membri.
- (9) L'ambito di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 593/2008 e i regolamenti (UE) n. 1215/2012⁽⁷⁾ e (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾. L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe evitare per quanto possibile di aprire fratture normative tra detti strumenti.
- (10) Il presente regolamento attua il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali. Risponde inoltre al disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Roma I, che fa obbligo alla Commissione di pubblicare una relazione e, se del caso, una proposta sull'efficacia della cessione dei crediti nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto rispetto al diritto di un'altra persona.
- (11) Attualmente non ~~vigono~~ **vige** a livello dell'Unione **un insieme di** norme **armonizzate** sul conflitto di leggi che disciplinino l'opponibilità ai terzi (o effetti patrimoniali) della cessione dei crediti. Tali norme sono stabilite a livello degli Stati membri, ma sono incoerenti **tra loro — in quanto si basano su criteri di collegamento diversi per determinare la legge applicabile — e spesso quindi** poco chiare, **soprattutto nei paesi in cui tali norme non sono disciplinate da disposizioni legislative distinte**. L'incoerenza tra le norme di conflitto nazionali crea, nelle cessioni transfrontaliere dei crediti, incertezza giuridica riguardo alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione. Tale incertezza giuridica comporta, nelle cessioni transfrontaliere, un rischio giuridico assente nelle cessioni nazionali, in quanto possono essere applicate norme sostanziali nazionali diverse a seconda dello Stato membro i cui giudici o autorità sono chiamati a pronunciarsi sulla controversia relativa alla titolarità dei crediti; **implicitamente, l'esito di un conflitto di diritti su chi sia il titolare di un credito a seguito di una cessione transfrontaliera varierà a seconda della legislazione nazionale applicata.** [Em. 2]
- (12) Se non è consapevole del rischio giuridico o sceglie di ignorarlo, il cessionario può incorrere in perdite finanziarie inattese. L'incertezza sulla titolarità dei crediti ceduti a livello transfrontaliero può avere effetti negativi a cascata e aggravare e prolungare l'impatto di una crisi finanziaria. Se decide di mitigare il rischio giuridico ricorrendo a una consulenza legale specifica, il cessionario dovrà sostenere costi di transazione superiori rispetto a quelli necessari nelle cessioni nazionali. ~~Se è scoraggiato dal rischio giuridico e sceglie di evitarlo, il cessionario potrebbe perdere opportunità commerciali e l'integrazione dei mercati potrebbe risultare ridotta.~~ [Em. 3]
- (12 bis) **Questo rischio giuridico può anche avere un effetto deterrente. I cessionari e i cedenti potrebbero scegliere di evitarlo, rinunciando in tal modo a opportunità commerciali. Pertanto, questa mancanza di chiarezza non sembra essere in linea con l'obiettivo dell'integrazione dei mercati e con il principio della libera circolazione dei capitali di cui agli articoli da 63 a 66 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** [Em. 4]

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Mercoledì 13 febbraio 2019

- (13) L'obiettivo del presente regolamento è fornire certezza giuridica stabilendo norme di conflitto comuni che designano la legge nazionale applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, ***nell'intento di aumentare le operazioni transfrontaliere in crediti in modo da incoraggiare gli investimenti transfrontalieri nell'Unione e facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese, incluse le piccole e medie imprese (PMI), e i consumatori.*** [Em. 5]
- (14) Un credito conferisce al creditore il diritto al pagamento di una somma di denaro o all'esecuzione di un obbligo da parte del debitore. La cessione del credito consente al creditore («cedente») di trasferire a un'altra persona («cessionario») il diritto di far valere il credito nei confronti del debitore. La legge che disciplina il rapporto contrattuale tra il creditore e il debitore, tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore è determinata dalle norme sul conflitto di leggi stabilite dal regolamento Roma I.
- (14 bis) ***Il presente regolamento non è inteso a modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 relative all'effetto patrimoniale della cessione volontaria tra cedente e cessionario o tra cessionario e debitore.*** [Em. 6]
- (15) Le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare gli effetti patrimoniali della cessione dei crediti ~~sia tra tutte le parti coinvolte nella cessione (ossia tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore) sia~~ nei confronti dei terzi (ad esempio un creditore del cedente), ***escluso il debitore.*** [Em. 7]
- (16) I crediti oggetto del presente regolamento ~~sono~~ ***comprendono*** i crediti commerciali, i crediti derivanti dagli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE ***del Parlamento europeo e del Consiglio***⁽⁹⁾ e il contante accreditato su un conto presso un ente creditizio. Tra gli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE rientrano i titoli e i prodotti derivati negoziati sui mercati finanziari. Mentre i titoli sono attivi, i derivati sono contratti che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi per le parti contrattuali. [Em. 8]
- (17) Il presente regolamento riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. ~~Non~~ ***In particolare***, concerne il trasferimento dei contratti (come i contratti derivati) che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi e la novazione di tali contratti. ~~Poiché il trasferimento e la novazione dei contratti esulano dal presente regolamento, la negoziazione di strumenti finanziari, la loro compensazione e il loro regolamento continueranno ad essere disciplinati dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali stabilita dal regolamento Roma I. Generalmente tale legge è scelta dalle parti del contratto o è determinata da norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari.~~ [Em. 9]
- (18) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle materie disciplinate dalla direttiva ~~relativa ai contratti di garanzia finanziaria~~ ***2002/47/CE***, dalla direttiva ~~concernente il carattere definitivo~~ ***98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***⁽¹⁰⁾, dalla direttiva ~~in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi~~ ***dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***⁽¹¹⁾ e ~~dal regolamento che istituisce un registro dell'Unione~~ ***dal regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione***⁽¹²⁾, ***poiché l'ambito di applicazione delle norme sul conflitto di leggi contenute rispettivamente nel presente regolamento e in queste tre direttive non si sovrappongono.*** [Em. 10]
- (19) Il presente regolamento dovrebbe avere carattere universale: la legge da esso designata dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.
- (20) La prevedibilità è essenziale per i terzi che vogliono acquisire la titolarità del credito ceduto. L'applicazione della legge del paese di residenza abituale del cedente all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti consente ai terzi interessati di sapere con facilità e anticipo quale legge nazionale disciplinerà i loro diritti. La legge del paese di residenza abituale del cedente dovrebbe pertanto applicarsi come regola generale all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. Dovrebbe applicarsi, in particolare, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito del factoring, della collateralizzazione e, se le parti non hanno scelto la legge del credito ceduto, della cartolarizzazione.

⁽⁹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

Mercoledì 13 febbraio 2019

- (21) La legge scelta come regola generale per l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe consentire di determinare la legge applicabile in caso di cessione di crediti futuri, prassi comune nella cessione dei crediti in massa, come nel factoring. L'applicazione della legge del paese di residenza abituale del cedente consente di determinare la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione di crediti futuri.
- (22) La necessità di determinare la titolarità del credito ceduto spesso sorge in sede di definizione della massa fallimentare qualora il cedente diventi insolvente. È pertanto auspicabile che le norme di conflitto stabilite nel presente regolamento e quelle stabilite nel regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza siano tra loro coerenti. La coerenza dovrebbe essere garantita applicando all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, come regola generale, la legge del paese di residenza abituale del cedente, in quanto l'uso del paese di residenza abituale del cedente come criterio di collegamento coincide con il centro degli interessi principali del debitore usato come criterio di collegamento nelle procedure di insolvenza.
- (23) La convenzione delle Nazioni Unite del 2001 sulla cessione di crediti nel commercio internazionale dispone che la prevalenza del diritto del cessionario del credito ceduto rispetto al diritto di un altro avente diritto è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è ubicato il cessionario. La compatibilità tra le norme di conflitto dell'Unione stabilite nel presente regolamento e la soluzione privilegiata a livello internazionale dalla convenzione dovrebbe facilitare la risoluzione delle controversie internazionali.
- (24) Qualora il cedente cambi la residenza abituale tra più cessioni dello stesso credito, la legge applicabile dovrebbe essere la legge del paese di residenza abituale del cedente al momento in cui uno dei cessionari per primo rende la propria cessione efficace nei confronti dei terzi soddisfacendo tutti i requisiti previsti dalla legge applicabile in base al criterio della residenza abituale del cedente in quel momento.
- (25) In linea con la prassi dei mercati e le esigenze dei partecipanti al mercato, l'opponibilità ai terzi di determinate cessioni dei crediti dovrebbe, in via eccezionale, essere disciplinata dalla legge del credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto originario ~~dal quale è sorto il~~ **che dà luogo al** credito tra il creditore e il debitore. [Em. 11]
- (26) La legge del credito ceduto dovrebbe disciplinare l'opponibilità ai terzi della cessione, da parte del titolare di un conto presso un ente creditizio, del contante accreditato su tale conto qualora il titolare del conto sia il creditore/cedente e l'ente creditizio sia il debitore. L'applicazione della legge del credito ceduto all'opponibilità ai terzi di tale cessione garantisce maggiore prevedibilità ai terzi, quali i creditori del cedente e i cessionari concorrenti, dato che generalmente si presume che il credito vantato dal titolare di un conto presso un ente creditizio riguardo al contante accreditato su tale conto sia disciplinato dalla legge del paese in cui è ubicato l'ente creditizio (e non dalla legge del paese di residenza abituale del titolare del conto/cedente). Di norma tale legge è scelta nel contratto di conto tra il titolare del conto e l'ente creditizio.
- (27) Anche l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da strumenti finanziari dovrebbe essere soggetta alla legge che disciplina il credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto da cui è sorto il credito (ad esempio il contratto derivato). Assoggettare l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da uno strumento finanziario alla legge del credito ceduto anziché alla legge del paese di residenza abituale del cedente è essenziale per preservare la stabilità e il buon funzionamento dei mercati finanziari. Questo obiettivo di preservazione è raggiunto in quanto la legge che disciplina lo strumento finanziario da cui è sorto il credito è la legge scelta dalle parti contrattuali o la legge determinata in base a norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari.
- (28) ~~È opportuno prevedere una certa flessibilità nella determinazione della legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni, al fine di venire incontro alle esigenze di tutte le parti che intervengono nelle cartolarizzazioni e facilitare l'espansione del mercato delle cartolarizzazioni transfrontaliere agli operatori più piccoli. All'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni dovrebbe applicarsi come regola generale la legge del paese di residenza abituale del cedente, ma il cedente e il cessionario (società veicolo) dovrebbero poter scegliere di applicare la legge del credito ceduto. Il cedente e il cessionario dovrebbero poter decidere che l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di una cartolarizzazione rimanga soggetta alla regola generale del paese di residenza abituale del cedente o scegliere la legge del credito ceduto in funzione della struttura e delle caratteristiche dell'operazione, ad esempio il numero e l'ubicazione dei cedenti e il numero di leggi che disciplinano i crediti ceduti. [Em. 12]~~

Mercoledì 13 febbraio 2019

- (29) Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni la cui opponibilità sia soggetta in un caso alla legge del paese di residenza abituale del cedente e nell'altro alla legge del credito ceduto, può sorgere un conflitto tra cessionari. La legge applicabile per risolvere tale conflitto dovrebbe essere la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile. ***Se le due cessioni di crediti acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, dovrebbe prevalere la legge del paese di residenza abituale del cedente.*** [Em. 13]
- (30) L'ambito di applicazione della legge nazionale designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe essere uniforme. Tale legge dovrebbe disciplinare in particolare: i) l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi, ossia le misure ***e le procedure*** che il cessionario deve ~~prendere~~ ***seguire*** per assicurarsi la titolarità del credito ceduto (ad esempio, iscrizione della cessione presso un'autorità pubblica o un registro, o notificazione scritta della cessione al debitore); le questioni di prevalenza, ossia ***la risoluzione di*** conflitti tra più aventi diritto in merito alla titolarità del credito ***a seguito di una cessione transfrontaliera*** (ad esempio tra due cessionari qualora lo stesso credito sia stato ceduto due volte, o tra il cessionario e un creditore del cedente). [Em. 14]
- (31) Dato il carattere universale del presente regolamento, può essere designata come legge applicabile la legge di paesi con tradizioni giuridiche diverse. Qualora, successivamente alla cessione del credito, il contratto da cui questo è sorto sia trasferito, la legge designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito dovrebbe disciplinare anche il conflitto tra il cessionario del credito e il nuovo beneficiario dello stesso credito a seguito del trasferimento del contratto da cui questo è sorto. Per lo stesso motivo, qualora sia usata la novazione come equivalente funzionale del trasferimento del contratto, la legge designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito dovrebbe applicarsi anche per risolvere il conflitto tra il cessionario del credito e il nuovo beneficiario del credito che risulta funzionalmente equivalente a seguito della novazione del contratto da cui è sorto il credito.
- (32) Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e norme di applicazione necessaria, che dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva.
- (33) Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 17 e 47 riguardanti rispettivamente il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, ***nonché dell'articolo 16 relativo alla libertà d'impresa.*** [Em. 15]
- (35) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. L'auspicata uniformità delle norme sul conflitto di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti può essere conseguita solo mediante un regolamento, poiché solo un regolamento garantisce un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle norme a livello nazionale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l'Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all'adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].
- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

Mercoledì 13 febbraio 2019

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in materia civile e commerciale ***tranne nel caso di opponibilità al debitore dei crediti ceduti***. [Em. 16]

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

1 bis. Il presente regolamento fa salva la legislazione nazionale e dell'UE in materia di tutela dei consumatori. [Em. 17]

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) la cessione dei crediti derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
- b) la cessione dei crediti derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, ***incluse le unioni registrate***, nonché dalle successioni; [Em. 18]
- c) la cessione dei crediti derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
- d) la cessione dei crediti derivanti da questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
- e) la cessione dei crediti derivanti dalla costituzione di «trust» e dai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari;
- f) la cessione dei crediti derivanti dai contratti di assicurazione vita che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro;

f bis) la cessione di crediti nell'ambito di un procedimento collettivo a norma del regolamento (UE) 2015/848. [Em. 19]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «cedente»: persona che trasferisce a un'altra persona il proprio diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore;
- b) «cessionario»: persona che ottiene da un'altra persona il diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore;

⁽¹³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Mercoledì 13 febbraio 2019

- c) «cessione»: trasferimento volontario del diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore. Sono inclusi i trasferimenti definitivi di crediti, la surrogazione convenzionale, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti;
- d) «credito»: diritto di far valere un credito di qualsiasi natura, pecuniaria o non pecuniaria, sorto da un'obbligazione contrattuale o extracontrattuale;
- e) «opponibilità ai terzi»: ~~effetti patrimoniali, ossia~~ il diritto del cessionario di far valere la titolarità del credito cedutogli nei confronti di altri cessionari o beneficiari dello stesso credito o di un credito funzionalmente equivalente, dei creditori del cedente e di altri terzi, **escluso il debitore**; [Em. 20]
- f) «residenza abituale»: per le società, associazioni e persone giuridiche, il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale; per la persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale, la sua sede di attività principale;
- g) «ente creditizio»: un'impresa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, comprese le succursali, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del medesimo regolamento, di enti creditizi aventi la sede centrale all'interno o, conformemente all'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, all'esterno dell'Unione qualora tali succursali siano ubicate nell'Unione;
- ~~h) «contante»: denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto presso un ente creditizio~~; [Em. 21]
- i) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

CAPO II

NORME UNIFORMI

Articolo 3

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 4

Legge applicabile

1. Salvo se altrimenti disposto dal presente articolo, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della **conclusione del contratto di** cessione.

Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni a cessionari diversi e il cedente abbia cambiato la propria residenza abituale tra le due cessioni, la prevalenza del diritto di un cessionario rispetto al diritto dell'altro cessionario è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti ~~dei di altri~~ terzi ai sensi della legge designata come applicabile a norma del primo comma.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Mercoledì 13 febbraio 2019

2. **Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo**, la legge applicabile al credito ceduto disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione di:

a) ~~contante~~ **denaro** accreditato su un conto presso un ente creditizio;

b) crediti derivanti da ~~uno strumento finanziario~~ **strumenti finanziari**.

~~3. Il cedente e il cessionario possono scegliere come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione la legge applicabile al credito ceduto.~~

~~La scelta della legge è effettuata in modo espresso nel contratto di cessione o mediante accordo separato. La validità sostanziale e formale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.~~

4. Il conflitto tra cessionari dello stesso credito nel caso in cui l'opponibilità ai terzi di una cessione sia disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente e l'opponibilità ai terzi dell'altra cessione sia disciplinata dalla legge del credito ceduto è disciplinato dalla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile. **Se le due cessioni di crediti acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, prevale la legge del paese di residenza abituale del cedente.** [Em. 22]

Articolo 5

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

- a) i requisiti per l'efficacia della cessione riguardo a terzi diversi dal debitore, come l'iscrizione o formalità di pubblicità;
- b) la prevalenza dei diritti di un cessionario rispetto ai diritti di un altro cessionario dello stesso credito;
- c) la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti dei creditori del cedente;
- d) la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti del beneficiario di un trasferimento del contratto in relazione allo stesso credito;
- e) la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti del beneficiario di una novazione del contratto nei confronti del debitore in relazione a un credito equivalente.

Articolo 6

Norme di applicazione necessaria

1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ai sensi del presente regolamento.

2 bis. Si applicano le norme di applicazione necessaria del diritto dello Stato membro in cui deve essere eseguita o è stata eseguita la cessione, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illegale l'esecuzione del contratto di cessione. [Em. 23]

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 7

Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Mercoledì 13 febbraio 2019

Articolo 8

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 9

Stati con più sistemi giuridici

1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

Articolo 10

Relazioni con altre disposizioni del diritto dell'Unione

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione che, con riferimento a settori specifici, disciplinano i conflitti di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

Articolo 11

Rapporti con convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 12

Elenco delle convenzioni

1. Entro il [data di applicazione] gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, entro sei mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1:

a) l'elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;

b) le denunce di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Clausola di riesame

Entro il [cinque anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se del caso la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

Mercoledì 13 febbraio 2019

Articolo 14

Applicazione nel tempo

1. Il presente regolamento si applica alle cessioni dei crediti concluse a decorrere dal ... [data di applicazione].
2. La legge applicabile a norma del presente regolamento determina se i diritti di un terzo in relazione a un credito ceduto dopo la data di applicazione del presente regolamento prevalgono sui diritti di un altro terzo acquisiti prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento. ***In caso di diritti concorrenti sulla base di cessioni, la legge applicabile in virtù del presente regolamento determina i diritti dei relativi cessionari unicamente per le cessioni concluse dopo il ... [data di applicazione del presente regolamento]. [Em. 24]***

Articolo 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
